COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 491

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

DIECIDUE e CIMENTI: Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenente provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo ». (1535) . . . 491

PRESIDENTE 491, 492, 494
MANUEL GISMONDI, *Relatore* 491, 492, 493, 494
FARALLI 492, 493
INVERNIZZI GAETANO 493, 494
MENOTTI 493
ROMANI, *Alto Commissario per il turismo* 494
SANNICOLÒ 494
DAMI 494
FASCETTI 494
FERRARIO 494

Votazione segreta:

PRESIDENTE 495

La seduta comincia alle 10.

FERRARIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bagnera e Saggin.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Diecidue e Cimenti: Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenenti provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo. (1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Diecidue e Cimenti: Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenenti provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Ricordo alla Commissione che questa proposta di legge, esaminata precedentemente in sede referente, quindi in sede legislativa ed in seguito, a richiesta di un decimo dei componenti dell'Assemblea, di nuovo in sede referente, è tornata ora alla Commissione in sede legislativa. Prego il relatore onorevole Manuel-Gismondi di riassumere i termini della discussione che ha avuto luogo nelle precedenti sedute.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Ricordo che, al termine della relazione che ho avuto l'onore di svolgere in questa Commissione, proposi, riscuotendo il consenso della Commissione stessa, di adottare, anche per i comuni ove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, il regime comune a tutte le altre aziende autonome, con l'aggiunta però, come è naturale, di due membri: uno in rappresentanza del Demanio, nominato dal Ministro delle

finanze, e uno in rappresentanza delle aziende demaniali patrimoniali. A questo punto della discussione, venne avanzata la proposta di aggiungere anche due rappresentanti dei lavoratori, in seguito alla quale la Commissione si dichiarò favorevole alla adozione di un comitato di amministrazione analogo a quello delle altre aziende, con l'aggiunta di due membri, rappresentanti del Demanio e delle Terme, e di due membri, rappresentanti dei lavoratori, non già perché queste speciali aziende si differenziassero dalle altre su questo punto, ma per fare una innovazione che potesse servire in seguito di modello per l'ulteriore riforma delle altre aziende.

Era rimasto in discussione un punto particolare, sul quale non si era raggiunto l'accordo, quello, cioè, relativo alla nomina del presidente, il quale, adottando il regime comune a tutte le aziende, avrebbe dovuto essere nominato dal prefetto. La discussione dovette essere interrotta, perché, a norma della Costituzione, venne richiesto che la discussione fosse rimessa all'Assemblea.

Per superare questo piccolo dissenso sulla nomina del presidente e conciliare, nello stesso tempo, le proposte di vari membri della commissione, si pensò di lasciare al prefetto la nomina di un membro, stabilendo, in un altro comma, che il presidente venisse nominato in seno al comitato d'amministrazione.

La soluzione che si propone per queste particolari aziende è la seguente: comitato d'amministrazione analogo a quello delle altre, con la aggiunta di quattro membri di cui: uno in rappresentanza delle Terme, uno in rappresentanza del Demanio, nominato quest'ultimo dal Ministro delle finanze e due in rappresentanza dei lavoratori; nomina del presidente nel seno del comitato d'amministrazione.

Ho presentato un nuovo testo dell'articolo unico nel quale sono contemplate le già esposte modifiche e, di conseguenza, ho anche proposto un nuovo titolo per la proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico che è del seguente tenore:

« Sono abrogate le norme stabilite dalla legge 21 giugno 1928, n. 1588, articolo 2, successivamente modificate con legge 2 luglio 1929, n. 1151, articolo 4, e si dispone che anche ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro, Santa Cesarea ed a tutti gli altri comuni deve esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali siano applicabili le disposizioni in vigore per le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di tutte le altre località, secondo la legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni ».

Il relatore, onorevole Manuel-Gismondi, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 e successive modificazioni, sono applicabili ai comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

« Il Comitato d'amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati comuni è composto di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze, di un membro designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o d'amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali, di un membro nominato dal prefetto della provincia, di un membro nominato dall'amministrazione comunale, dei rappresentanti indicati ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali e a queste appartenenti.

« Il presidente è nominato nel seno del comitato di amministrazione.

« È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge ».

FARALLI. Io penso che l'articolo, così come è stato formulato dall'onorevole relatore, possa essere accolto dalla Commissione, in quanto esprime veramente il concetto di un controllo generale di queste amministrazioni. Io penso che i due rappresentanti dei lavoratori non dovrebbero però essere nominati dal prefetto, ma dovrebbero...

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Questa questione è stata già discussa, ma è molto difficile trovare un'altra soluzione. Secondo la soluzione proposta, le associazioni sindacali locali – essendo più di una – designano una terna di nomi. Il prefetto procede alla nomina, ma deve scegliere i nomi in queste terne.

È evidente che il prefetto sceglierà un nome della terna proposta da una determi-

nata associazione e l'altro nome dalla terna proposta da un'altra associazione.

FARALLI. Ma sono tre le organizzazioni sindacali, e allora è evidente che il prefetto, con novanta probabilità su cento, nominerà i rappresentanti delle due organizzazioni più vicine al Governo.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Trattandosi di nominare i rappresentanti dei lavoratori, che dovranno partecipare alle Amministrazioni delle aziende suddette, il prefetto non potrà fare a meno di sceglierli dalle terne designate dalle due associazioni più importanti localmente.

FARALLI. Oggi, allo stato delle cose, se il prefetto di Genova o di Oneglia o di Imperia dovesse scegliere i rappresentanti per una determinata azienda di soggiorno della provincia di Imperia, siccome esistono tre organizzazioni, sceglierebbe certamente i rappresentanti delle organizzazioni vicine al Governo. Io proporrei pertanto questo emendamento: «...designati dalle due più importanti associazioni sindacali locali».

INVERNIZZI GAETANO. Quando si parlò di includere nel comitato i rappresentanti dei lavoratori, io stesso proposi di metterne due invece di uno, perché in Italia esistono praticamente molte organizzazioni sindacali, ma le più importanti sono la C.G.I.L. e la C.I.S.L. È evidente che i rappresentanti dei lavoratori non possono essere dieci se dieci sono le organizzazioni sindacali, e pertanto io mi preoccupavo di avere un rappresentante per ciascuna delle due più importanti organizzazioni.

Si potrebbe pensare che le osservazioni del collega Faralli siano infondate. Ma così non è se si considera che nella designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la Commissione dell'industria, è stata esclusa la C.G.I.L.

Nessuno pensa certamente nella nostra Commissione che la massima organizzazione sindacale possa essere esclusa; ma bisogna trovare la forma migliore per garantire che in pratica ciò non avvenga.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Si potrebbe aggiungere: «tenuto conto della loro consistenza».

MENOTTI. Ebbi già occasione di dire in altra sede che io ero in via di principio favorevole alla immissione dei rappresentanti delle categorie dei lavoratori nel comitato di amministrazione, e alla nomina del presidente da parte del comitato stesso. Però, trattandosi di una legge speciale, che tende ad estendere le disposizioni attualmente vigenti per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, non mi pareva opportuno inserire norme particolari che riguarderanno poi soltanto alcune di queste aziende.

Questo dico perché, se in linea di principio possiamo essere favorevoli all'immissione dei lavoratori nelle aziende di cura, soggiorno e turismo, non è facile poter procedere alla nomina dei rappresentanti, anche perché manca una legislazione che riconosca i sindacati.

Qui parliamo di due lavoratori; ma si può discutere se debbano essere lavoratori del commercio o dell'industria, in quanto potrebbero essere quelli del commercio i più idonei a intervenire in queste aziende. A Firenze, per esempio, gli artigiani potrebbero avanzare delle pretese giustissime.

Sorge poi la domanda: i rappresentanti debbono essere due o tre? Giacché, effettivamente, le organizzazioni sindacali non sono soltanto due.

Per queste considerazioni, mi parrebbe opportuno escludere i rappresentanti dei lavoratori.

Anche il criterio di scelta del presidente da parte del comitato nel suo seno è giusta; perché io, che sono presidente di un'azienda autonoma, so che la nomina da parte del prefetto non è rispondente. È bene che sia lo stesso organo a nominare il proprio presidente.

Bisogna tener presente però che i membri del comitato sono otto, e ciascuno di essi rappresenta una categoria determinata e per conseguenza ne tutela gli interessi particolari. Cosicché il presidente dovrà essere sempre in condizioni di poter conciliare gli opposti interessi, che effettivamente sussistono nel comitato. Ritengo pertanto che il presidente potrebbe essere designato dal consiglio comunale o scelto in qualche altra forma.

Non comprendo perché in una legge speciale, che alla sua origine tendeva soltanto ad estendere le disposizioni vigenti per le aziende autonome anche a quelle demaniali o patrimoniali, si debbano inserire norme nuove che, secondo me, dovrebbero trovare la loro sede nella riforma generale delle aziende autonome; riforma che dovrà attuarsi, in quanto è chiaro che non si può continuare con una legislazione non più rispondente alle esigenze.

Sono, pertanto, contrario a questa innovazione e propongo di tornare al testo originario dei proponenti.

Nello stesso tempo, ritengo che si possa formulare un ordine del giorno per invitare il Governo a preparare con sollecitudine una legge che sistemi definitivamente le aziende autonome di cura soggiorno e turismo.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Ricordo che su questi argomenti si era raggiunto ormai l'accordo e, pertanto, ritengo che accogliere le proposte dell'onorevole Menotti significherebbe ritornare in alto mare.

ROMANI, *Alto Commissario per il turismo*. In riposta alle osservazioni dell'onorevole Menotti, vorrei osservare che una modificazione della legislazione attuale sulle aziende autonome, che ha certamente la sua importanza, potrebbe portarci troppo lontano nel tempo, soprattutto perché, a norma della Costituzione, alle regioni in generale e alle regioni aventi statuti autonomi in particolare, sono stati accordati determinati poteri per quanto riguarda gli organi turistici periferici. Non sappiamo entro quali limiti si manifesterà questa autonomia, specialmente per quanto riguarda le regioni a statuto autonomo, perché esse potrebbero legiferare a modo loro in questa materia. Se affrontiamo questo argomento prima di sapere come verrà inquadrata l'attività regionale, temo che il nostro lavoro debba essere poi riveduto.

Credo che sia opportuno, onde risolvere la situazione in cui si trovano queste aziende demaniali, decidere per ora nei limiti della proposta di legge che potrà servire anche di esempio per quella che potrà essere la futura più vasta disciplina.

SANNICOLÒ. Poiché sulla proposta di legge è stato raggiunto un accordo, non possiamo tornare da capo. Lasciamo le cose come stanno. Piuttosto ritengo che si debbano considerare le preoccupazioni dell'onorevole Faralli, in quanto è sempre possibile che un prefetto non sufficientemente democratico scelga i rappresentanti dei lavoratori nelle organizzazioni che, secondo lui, rispondono a determinati interessi. Dovremmo quindi evitare questo inconveniente.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Per venire incontro a questa obiezione, propongo che dove è detto: «... e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali e a queste appartenenti», si aggiunga: «tenendo conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse».

INVERNIZZI GAETANO. Siamo d'accordo sulla sostanza, quindi possiamo anche trovare la forma. Faccio osservare, però, che in determinate zone le organizzazioni più consistenti non sono contemporaneamente quelle più importanti in senso nazionale. Bisogna, però, specificare che deve trattarsi delle due organizzazioni più consistenti localmente.

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Di questo si è già tenuto conto nella dizione «...delle associazioni sindacali locali...». Evidentemente si tratta delle associazioni sindacali del posto.

INVERNIZZI GAETANO. In considerazione del fatto che le organizzazioni più importanti nel paese sono due e che esse hanno le loro sedi anche in questi comuni, sarebbe opportuno precisare che si tratta delle organizzazioni più consistenti localmente.

SANNICOLÒ. Potremmo dire: «...della consistenza «numerica» delle associazioni...».

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Tutto questo mi pare veramente superfluo.

DAMI. Ritengo che possa essere approvata la proposta del relatore.

FASCETTI. Faccio osservare che la dizione: «...sono applicabili...» potrebbe far sorgere il dubbio che si tratti di norme facoltative, quindi propongo che si dica: «...si applicano...».

MANUEL-GISMONDI, *Relatore*. Sono d'accordo.

FERRARIO. L'onorevole Menotti ha osservato, giustamente, come sarebbe bene che il presidente fosse scelto al di fuori del comitato.

PRESIDENTE. Siccome c'è un membro nominato dal prefetto, si presume che questo abbia una sufficiente autorità.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo unico che risulta definitivamente così concepito:

«Le disposizioni di cui al regio-decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche ai comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

«Il comitato d'amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati comuni è composto di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze, di un membro designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o d'amministrazione istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali, di un membro nominato dal prefetto della provincia, di un membro nominato dall'amministrazione comunale, dei rappresentanti indicati ai n. 2, 3, 4 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali e a queste apparte-

nenti, tenendo conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse.

« Il presidente è nominato nel seno del comitato d'amministrazione.

« È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Manuel-Gismondi, ha inoltre proposto di sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:

« Modifiche alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione delle aziende demaniali patrimoniali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dalla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DIECIDUE e CIMENTI: « Modifiche alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione delle aziende demaniali patrimoniali ». (1535).

Presenti 30
Astenuto 1
Votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Barattolo, Bigiandi, Bonino, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Dami, Di Leo, Faralli, Fascetti, Ferrario, Giolitti, Grassi Luigi, Guidi Cingolani Angela Maria, Improta, Invernizzi Gaetano, Latanza, Lettieri, Lombardini, Manuel-Gismondi, Pessi, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sammartino, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Stuani.

Si è astenuto

Menotti.

Sono in congedo

Bagnera e Saggin.

La seduta termina alle 10,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI